

che sceglie tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi o sindacali degli Istituti partecipanti. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro che vi provvede con proprio decreto e nomina, con lo stesso decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta un onorario che il Consiglio di amministrazione determina annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio ed è valevole per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2405 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

In particolare i sindaci devono compiere:

almeno mensilmente la revisione delle situazioni dei conti;

saltuariamente la verifica della cassa, dei valori e titoli di proprietà e quella dei libri legali e contabili dell'Istituto.

I sindaci devono inoltre verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e riferirne al Consiglio di amministrazione.

Direzione generale.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore generale che:

a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Comitato esecutivo e presidenziali;

c) interviene alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni dagli stessi o dal presidente costituite e, se richiesto, esprime il suo voto consultivo;

d) è a capo del personale, e ne propone al Consiglio ed al Comitato esecutivo la nomina e la revoca;

e) firma i contratti definitivi di mutuo, gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni, i vaglia;

f) provvede alle spese di amministrazione necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. E' applicabile la norma contenuta nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 14.

Direzioni compartimentali.

Art. 19.

Le Casse di risparmio partecipanti, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, funzionano come Direzioni compartimentali dell'Istituto.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia funziona come Direzione compartimentale per le speciali operazioni di indole generale da esso proposte.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e l'istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento utile al funzionamento dell'Istituto. Inoltre, danno parere sulle operazioni di mutuo e sulle rivendite riguardanti immobili posti nella rispettiva zona di azione, e provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonché all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determina la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun Istituto partecipante.

Art. 21.

Il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni, risultano da appositi regolamenti.

I rapporti giuridici, economici e disciplinari fra l'Istituto ed il personale sono stabiliti da appositi regolamenti o da contratti speciali.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine del Capo Provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 298.

Autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, concernente il riordinamento della circolazione monetaria dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, monete metalliche « Italma »,

le cui caratteristiche tecniche sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale in Lire	Diametro in mm.	P e s o		Contorno
			Legale gr.	Tolleranza in più o in meno milles.	
Italma	10	29	3,000	20	Reca incisi le parole REPUBBLICA ITALIANA ed un rametto di quercia
»	5	26,7	2,500	20	godronato
»	2	24,1	1,750	20	liscio
»	1	21,6	1,250	20	liscio

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Per la moneta da L. 10:

nel diritto:

cavallo alato raffigurante Pegaso, simbolo della fama e della immortalità;

al centro, in basso, le parole REPUBBLICA ITALIANA e, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), sotto: P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di ulivo;

in basso, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 10;

al centro, lungo il bordo, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 5:

nel diritto:

testa di donna, con fiaccola della Libertà e della Civiltà sorretta dalla mano della donna;

lungo il bordo, a destra, le parole REPUBBLICA ITALIANA, a sinistra: G. Romagnoli (autore del modello), P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un grappolo d'uva, con tralcio e foglia;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 5;

in basso, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Per la moneta da L. 2:

nel diritto:

aratore curvo sull'aratro;

all'ingiro, le parole REPUBBLICA ITALIANA;

in basso, nell'esergo, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

una spiga di grano;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 2;

in basso, al centro, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 1:

nel diritto:

testa di Cerere coronata di spighe (profilo sinistro);

all'ingiro, lungo il bordo, a sinistra, la parola REPUBBLICA, a destra, la parola ITALIANA;

in basso, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di arancio portante un'arancia;

in basso, al centro, L. 1, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di « Italma » viene determinato come segue:

monete da L. 10	•	•	•	L. 4.000.000.000
» » » 5	•	•	•	» 3.500.000.000
» » » 2	•	•	•	» 300.000.000
» » » 1	•	•	•	» 200.000.000
				<hr/>
				L. 8.000.000.000

Art. 4.

E' approvato il tipo delle suddette monete in « Italma » conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alle allegatte riproduzioni fotografiche.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946


DE NICOLA

CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO


Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 133. — FRASCA




Il Ministro per il tesoro.

CORBINO



Il Ministro per il tesoro
CORBINO



Il Ministro per il tesoro
CORBINO



Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonché delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto le « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, numero 3940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse di prenotazione di posti nelle carrozze, previste dall'art. 4 delle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » e specificate nel relativo allegato n. 1, vengono stabilite in L. 50 per tutte e tre le classi di viaggio, comprensive dell'aumento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10.

Art. 2.

All'art. 3 delle « condizioni e tariffe » anzidette vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo alinea del paragrafo 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente paragrafo 1 per tutto il percorso irregolare compiuto più una soprattassa uguale alla detta differenza col minimo di L. 50. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata o nel treno di altra categoria valgono le norme del detto paragrafo »;

b) il primo alinea del paragrafo 5 è annullato e sostituito dal seguente:

« Par. 5. — *Mancanza del biglietto - biglietto scaduto - fermate non ammesse.* — Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa uguale a detto importo col minimo di L. 50. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore »;

c) nel primo alinea del paragrafo 8, dopo le parole: « pari a tre volte il detto importo », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »; e nel secondo alinea del paragrafo stesso, dopo le parole: « pari a tre volte la detta differenza », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »;

d) il paragrafo 9 è soppresso;

e) in fine, all'art. 8 predetto è aggiunto il seguente paragrafo:

« Par. 12. — *Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarità di viaggio.* — Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità di viaggio, l'Amministrazione ha facoltà di aumentare la somma stessa di un « diritto d'esazione differita » nella misura del 20 % dell'importo complessivo non pagato, con arrotondamento alla lira superiore e col minimo di L. 5.

Art. 3.

Le somme minime specificate nel precedente art. 2 sono soggette all'aumento del 700 % previste dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, numero 10.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, n. 3940, è annullato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 15 novembre 1946.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 3. — CASABURI

(3657)